



COMUNE DI RICADI
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI
E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO
APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA
TRIBUTARIA E DELL'ENTRATE
PATRIMONIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2021

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Art. 3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA

Art. 4 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

Art. 5 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DOPO IL 31.12.2021

Art. 6 - INTERESSI

Art. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Art. 8 - PROCEDIMENTO

Art. 9 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Art. 10 - VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA A SEGUITO DI NUOVE ISTANZE

Art. 11 - NORME IN CONTRASTO

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere e delle entrate patrimoniali del Comune:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari scaduti o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.

I criteri generali per la definizione dei casi concreti, sono effettuati in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, o la famiglia, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati nel presente regolamento.

Per il primo anno di approvazione del presente regolamento, la situazione di obiettiva difficoltà sarà ritenuta fisiologica e connaturata alla situazione conseguente la pandemia.

Successivamente, ed a partire dal 01.01.2022, si considerano cause soggettive ostative:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa.
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1 in unica soluzione.

Dette situazioni andranno necessariamente documentate e verranno valutate dagli uffici competenti.

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA.

1. Per i debiti di cui all'art. 1, su istanza motivata del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione coattiva, possono essere concesse, a tutti i soggetti richiedenti dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni del presente regolamento.
2. Posso beneficiare della rateizzazione, i soggetti che non abbiano mai fatto richiesta, quelli che hanno già in corso una rateazione (per somme e/o annualità differenti), nonché quelli che abbiano già positivamente completato uno o più piani rateali. Non è ammesso alla rateazione chi sia decaduto da un precedente piano.

In deroga a ciò, ed alla luce dei principi e nei limiti indicati dal "Decreto Ristori-quater" (DL n. 157/2020), che si intendono fare parzialmente propri come principio generale, entro il **31 dicembre 2021**, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una **nuova richiesta di rateizzazione** senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento, e ne verrà emesso uno nuovo alla luce dei parametri previsti nel presente regolamento. Tutte le somme già incassate saranno acquisite ed il debito oggetto di nuova richiesta dovrà essere quello maturato alla data della nuova istanza.

3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, o qualora la stessa non abbia dato esito positivo per il Comune.
5. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate, anche non consecutive, si avrà la decadenza dal beneficio concesso e dovrà essere effettuato il pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In mancanza il contribuente sarà dichiarato decaduto dalla rateazione, e non potrà più usufruire delle possibilità contenute nel presente regolamento, ed il Comune agirà senza indugio al recupero coattivo delle somme.
6. Non potranno essere oggetto di dilazione le somme portate dai ruoli ordinari degli ultimi due anni, se non scaduti, ed imputabili a spese di gestione corrente del Comune.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo dovuto dal contribuente maggiorato degli interessi legali, così determinate:

- a. fino a € 250,00 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti
- b. da € 250,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili
- c. da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
- d. da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
- e. da € 5.000,01 a € 15.000,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili
- f. da € 15.000,01 a € 30.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili
- g. da € 30.000,01 a € 72.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili
- h. oltre € 72.000,01 fino ad un massimo di 120 rate mensili. La rata minima prevista nel presente caso viene fissata, comunque in € 1.200,00, ed il numero delle rate verrà fissato tenendo presente tale parametro.

2. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui al comma superiore preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
5. I piani di rateazione, già emessi alla data di entrata in vigore del presente, e non decaduti, non sono soggetti a modificazioni.
6. Il massimo di rate sarà proporzionato all'entità del debito per le prime 7 lettere del comma 1 dell'articolo 4.
7. Al fine di una più equilibrata riscossione anche per i debiti di natura tributaria e patrimoniale, su richiesta del debitore, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, è possibile riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in ulteriore rateizzazione avente ad oggetto somme diverse.

ART. 5

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DOPO IL 31.12.2021

Le previsioni di cui all'articolo precedente, atteso lo stato di emergenza, valgono per le richieste di rateazione effettuate prima del 31.12.2021.

Dopo tale data, oltre alla valutazione dei presupposti oggettivi dello stato di difficoltà, già previsti dal presente regolamento, per essere ammessi alla dilazione, stante i parametri previsti al

superiore articolo, in ogni caso andrà versato un acconto che sarà parametrato nella misura del 15% delle somme oggetto di rateazione.

ART. 6

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 7

DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, Ingunzione di pagamento, Intimazione di pagamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Per le domande effettuate entro il 31.12.2021 la motivazione si intenderà implicitamente sottostante, alla luce di quanto indicato in premessa.

Alla domanda motivata, a partire dal 01.01.2022, dovrà essere allegata autocertificazione attestante lo stato di difficoltà, con assunzione di responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci, dovrà essere presentata la documentazione comprovante quanto autocertificato.

ART. 8

PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 9

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mani sottoscritta per ricevuta dallo stesso, o a mezzo PEC.

ART. 10

VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA A SEGUITO DI NUOVE ISTANZE

All'atto del rilascio delle seguenti istanze di cui: Concessioni Edilizie, Permessi a Costruire, Autorizzazioni, Concessioni Demaniali, Concessioni di suoli pubblici, Certificati di Agibilità e dei relative rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'Ufficio S.U.A.P. procede a verificare la regolarità tributaria del soggetto istante tramite l'accesso alla banca dati tributaria dell'Ente o mediante puntuale richiesta all'Ufficio tributi.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa o inerente l'associazione rappresentata. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle ricevute dell'intermediario che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà

a verificarne la correttezza entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

ART. 11

NORME IN CONTRASTO

Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione, ed abroga espressamente il regolamento di dilazione o rateizzazione approvato con delibera di consiglio n. 27 del 30/05/2019.